

Regione Lombardia

Provincia di Brescia

# **COMUNE di PADENGHE**



## **REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE**

Articolo 9, comma 4, legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64

### **TITOLO III AMBIENTI CONFINATI**

Capitolo 10  
REQUISITI DEGLI EDIFICI RURALI  
(CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE)

**RELAZIONE**

## 1. PREMESSA

Il Capo 10 del Titolo III del Regolamento Locale di Igiene (R.L.I.), così come proposto dalla A.S.L. di Brescia è entrato in vigore nel 2004 per decorrenza dei 120gg. di silenzio assenso al recepimento.

Ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. 64/1981 che cita : *Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma e fino a diversa determinazione del Consiglio comunale, per tutti i comuni inadempienti si applica ad ogni effetto il regolamento tipo di cui ai precedenti secondo e comma 3.*; il Consiglio Comunale ha la facoltà di adottare un testo diverso, nel rispetto dei principi generali, che entrerà in vigore **15 giorni dopo la pubblicazione della relativa delibera.**

Questa impostazione trova la sua fonte nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 64 del 1981 (come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale n. 61 del 1984).

Non è inutile sottolineare il carattere "locale" del regolamento di igiene (per ciò stesso così denominato) in quanto si tratta di un regolamento riconducibile all'autonomia prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Non esistono, quali fonti normative, né un "regolamento regionale" né un "regolamento dell'A.S.L." bensì esistono solo proposte di "regolamento locale tipo" di origine regionale e di "regolamento locale tipo" intermediato dall'A.S.L., che incidentalmente diventano "regolamento locale" del Comune in caso di assenza di adempimenti da parte di quest'ultimo.

La proposta di "regolamento locale tipo" di origine regionale eventualmente intermediato dall'A.S.L. è solo un parametro di valutazione di coerenza del regolamento comunale ma non ha una propria autonomia normativa di diritto positivo, se non quando, come già detto, diventi regolamento del Comune per mancata assunzione di provvedimenti diversi da parte di questo.

Verificata la "proposta di modifica del regolamento locale di Igiene Tit. III, Cap. X allegato A alla Deliberazione 797 del 17.11.2003" si ritiene che la stessa non rappresenti in modo adeguato le caratteristiche peculiari del territorio comunale.

Nella stesura del nuovo testo del Titolo III° Cap. X, si è ritenuto sulla scorta della relazione tecnica di approfondimento, redatta nell'ambito del PGT dai professionisti Dott. Agronomo Massimiliano Perazzoli e dott. Andrea Pagliari e del Decreto Direttore Generale 29.12.2005 – n. 20109 "Linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale", di modificare il testo proposto dall'A.S.L. Per le spiegazioni che stanno alla base delle modifiche si rinvia alle note di chiusura apposte al testo comparato.

## 2. QUESTIONI DI PROCEDURA

La proposta del Consiglio comunale deve acquisire la verifica di compatibilità da parte della Direzione generale dell'A.S.L. (articolo 9, comma 4, legge regionale n. 64 del 1981) La compatibilità con il regolamento locale d'igiene tipo è verificato. Infatti il nuovo regolamento introduce solamente un maggior dettaglio nella definizione delle distanze al fine di integrarsi maggiormente con la realtà territoriale del comune di Padenghe sul Garda

Divenuta esecutiva la deliberazione comunale e pubblicato il regolamento, sarà quello e solo quello in vigore nel territorio comunale.

### **3. QUESTIONI DI MERITO**

Senza dubbio la questione più importante contenuta nella proposta di modifica del regolamento locale di Igiene Tit. III, Cap. X allegato A alla Deliberazione 797 del 17.11.2003" è quella della cosiddetta "reciprocità". Con tale concetto si intende l'estensione dell'obbligo del rispetto delle distanze prescritte per gli allevamenti dalle zone edificate o edificabili del P.R.G. anche alle predette zone edificate o edificabili in relazione agli allevamenti.

Si ritiene che tale principio sia da rigettare in radice per più di un motivo.

#### **1. Sotto il profilo giuridico fondamentale.**

Il principio di reciprocità discende dall'attribuzione di un valore assoluto alla norma di R.L.I. rispetto agli altri ambiti giuridicamente rilevanti della vita sociale e ai beni della vita tutelati dall'ordinamento giuridico. Non può sfuggire che il cosiddetto principio di reciprocità comporta come conseguenza che un permesso di costruire di una nuova stalla invade pesantemente e arbitrariamente la sfera giuridica di terzi: infatti crea una zona di inedificabilità assoluta su una fascia circostante di 200 o 500 metri di raggio. In disparte questioni (non affrontabili) di indennizzo e di doveroso coinvolgimento preventivo dei proprietari circostanti, i cui interessi sarebbero vulnerati, la pianificazione comunale sarebbe affidata non più alla collettività (*rectius*: agli organi collegiali che la rappresentano) ma alle scelte casuali o imprenditoriali degli allevatori.

E' di palese evidenza che deve restare impregiudicata la possibilità, da parte dell'autorità comunale, di operare le proprie scelte urbanistiche senza essere condizionata dalle scelte imprenditoriali di un allevatore.

Peraltro gli allevamenti che, edificati a distanza regolamentare, si trovassero successivamente a distanza inferiore per l'avvenuta espansione delle zone edificabili, non per questo diventeranno illegittimi bensì ricadranno nella disciplina prevista per il caso di specie.

#### **2. Sotto il profilo pratico.**

L'applicazione di una siffatta norma comporterebbe il porre nel nulla una serie di scelte urbanistiche già consolidate. Le aree di espansione previste dallo strumento urbanistico vigente e

da quello adottato che incidentalmente si trovassero a distanze inferiori di quelle previste dalla nuova regolamentazione ( considerato che la reciprocità secondo le indicazioni dell'ASL deve essere verificata anche per quanto riguarda allevamenti ricadenti su comuni confinanti) sarebbero inutilizzabili, con il conseguente sconvolgimento delle previsioni di P.R.G. sia in termini di espansione che in termini di standard. Sarebbe inoltre inibita la possibilità di ampliamento di edifici esistenti nelle stesse zone, ancorché ammissibile in base alle norme urbanistiche, con una compressione delle legittime aspettative di difficile giustificazione.

In conclusione si ritiene che il cosiddetto principio di reciprocità, per quanto suggestivo, sia inapplicabile.

#### **4. DRAFTING**

Il testo necessita inoltre di una sensibile operazione di *drafting*.

Il riferimento alle norme "esterne" al R.L.I. è spesso impreciso, incompleto o ridondante; sul punto è stato fatto un opportuno intervento di aggiustamento e ripulitura.

L'articolato (con riferimento particolare all'articolo 3.10.4) è troppo complesso sino a rasentare l'incomprensibilità nella sua sequenza logica. L'articolo è stato dunque ripartito in sezioni leggibili e omogenee tra di loro.

Sono state soppresse le disposizioni di "indirizzo" che dovevano essere nettamente separate dalla parte normativa (es. il primo comma dell'articolo 3.10.6).

Sono state altresì soppresse le norme concernenti ambiti territoriali estranei al Comune (esempio: norme per i territori montani, norme relative alle acque)

L'uso misto di verbi al futuro e di verbi al presente è stato semplificato con l'uso di soli verbi al presente, come previsto dalla tecnica normativa corretta. Alla stessa stregua, salvo i casi dove appaia inevitabile o dove l'assonanza fonetica lo richieda, la forma imperativa è trasformata in forma semplice (es. "devono essere ..." in "sono ...").

Il testo è stato integrato con le indicazioni contenute nel più recente Decreto Direttore Generale 29.12.2005 – n. 20109 "Linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" pubblicato sul BURL 3° supplemento straordinario al n. 6 del 10 febbraio 2006.